

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **25/1963** (ECLI:IT:COST:1963:25)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1744**

Atti decisi:

N. 25

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931,

n. 1175, promosso con deliberazione emessa il 15 settembre 1962, dal Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di Domenico Badolato, Vincenzo Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso Bruno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 e alla disp. VI della Costituzione;

che, secondo tale deliberazione, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione "quanto alla giurisdizionalità delle commissioni comunali per i tributi locali" ivi contemplate;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 6 novembre 1962;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1961, a cui seguì l'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione;

che questa Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha riconosciuto in generale il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie affermando, inoltre, che la loro sopravvivenza non contrasta con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione;

che, in particolare, non vengono adottati né sussistono nuovi e diversi motivi di illegittimità costituzionale relativamente alle commissioni tributarie comunali, nei confronti delle quali, pertanto, le decisioni precedenti devono essere confermate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la deliberazione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.